



SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2018.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2021

- I N D I C E -

- Articolo 1 - Presupposto dell'imposta**
- Articolo 2 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**
- Articolo 3 - Esenzioni**
- Articolo 4 - Misura dell'imposta**
- Articolo 5 - Obblighi del gestore**
- Articolo 6 - Versamenti**
- Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento**
- Articolo 8 - Dichiarazione annuale e Conto degli agenti contabili**
- Articolo 9 - Sanzioni**
- Articolo 10 - Destinazione del gettito e rendicontazione relazione**
- Articolo 11 - Riscossione coattiva**
- Articolo 12 - Rimborsi**
- Articolo 13 - Contenzioso**
- Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali, in via non esaustiva, alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, bed & breakfast, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze/residence, case per ferie, ostelli, residenze di campagna, soluzioni ricettive innovative, alloggi vacanza, villaggi turistici, aziende agrituristiche, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea, e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, situate nel territorio del Comune di Cuneo.

Articolo 2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Cuneo.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale, all'integrale riversamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - c) i malati e le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa nonché coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 45 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";

- d) le scolaresche con i relativi docenti accompagnatori e gli studenti universitari iscritti nei corsi di laurea aventi sede a Cuneo, fermi restando gli obblighi di comunicazione;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- g) i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata, per persona e per pernottamento, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta si applica nelle misure deliberate dalla Giunta Comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi o fino a un massimo di dieci pernottamenti non consecutivi, per periodo di pagamento (trimestre).
3. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. A norma dell'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel caso in cui non vengano deliberate nuove tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5 **Obblighi del gestore**

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste dalla normativa vigente e di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati relativi al trimestre oggetto di dichiarazione:
 - a) numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - b) numero di pernottamenti esenti dal pagamento suddivisi per tipologia;
 - c) numero delle persone che hanno pernottato;
 - d) importo dell'imposta dovuta;
 - e) estremi del versamento.
3. La comunicazione è trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica e le funzioni presenti sul portale web reso disponibile dal Comune di Cuneo sul proprio sito istituzionale.
4. I responsabili del pagamento dell'imposta devono essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno.

5. Per ciascuna struttura il gestore deve riversare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, l'imposta di soggiorno dovuta nel trimestre oggetto di dichiarazione entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
6. (comma abrogato)
7. (comma abrogato)
8. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
9. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Cuneo atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta dovuta e i riversamenti effettuati.

Articolo 6 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. (comma abrogato)
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, portali telematici o altri soggetti intermediari che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento dell'imposta di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto intermediario.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione nei confronti dei gestori delle strutture ricettive può:
 - a) richiedere l'esibizione o la trasmissione di atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;
 - c) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno

2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

Articolo 8

Dichiarazione annuale e Conto degli agenti contabili

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della presentazione della dichiarazione che deve essere resa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. Il gestore della struttura deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nella dichiarazione annuale cumulativa, con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.
3. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'articolo 5, comma 2, sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, in qualità di agenti contabili – hanno l'obbligo di rendere al Comune entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il conto giudiziale, debitamente compilato e sottoscritto su apposito modulo previsto dall'ordinamento, è presentato e consegnato direttamente al Comune o spedito a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica certificata.
5. Gli agenti contabili di cui sopra devono conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.
6. La gestione degli agenti contabili è soggetta alle verifiche di cui all'articolo 223 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato tardivamente.
3. (comma abrogato)
4. (comma abrogato)

5. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dal responsabile del pagamento dell'imposta sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
- a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 4, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro;
 - b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro;
 - c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;
 - d) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 10

Destinazione del gettito e rendicontazione relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.79;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante il periodo di bassa stagione;

- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. (comma abrogato)
 3. (comma abrogato)
 4. (comma abrogato)
 5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale, in occasione della presentazione del rendiconto della gestione, circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
 6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta.
3. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. (comma abrogato)
3. Non si procede al rimborso nel caso in cui la somma dovuta, comprensiva di interessi, sia pari o inferiore ad Euro 12,00 o ad altro importo così come quantificato nel vigente regolamento per le entrate patrimoniali e tributarie.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. In sede di prima applicazione della normativa di cui all'articolo 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.
3. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 13 comma 15 quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall'art. 15 bis comma 1 lett. b del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.